

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 1116

Deliberazione 2 agosto 2019, n.1499 recante “Approvazione dei criteri delle progressioni verticali di cui all’art.22 comma 15 del d.lgs. n.75/2017” modifiche.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione - dott. Antonio NUNZIANTE - sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione, confermata dal dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione 2 agosto 2019, n. 1499, ha approvato i criteri delle progressioni verticali di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017.

Successivamente è intervenuta, su specifica richiesta, apposita interlocuzione con il Consiglio regionale con approfondimento, in particolare, dei temi legati alla valorizzazione della professionalità ed esperienza acquisite ai fini dell’accesso alle selezioni ed alla definizione e determinazione dei punteggi dei titoli.

Medio tempore inoltre è sopravvenuto l’articolo 1, comma 1-ter, della legge 28 febbraio 2020, n. 8 che, modificando l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, ha elevato dal 20 al 30 per cento per il triennio 2020- 2022 il numero di posti vacanti ricopribili, per ciascuna categoria, mediante l’istituto delle progressioni verticali.

Dell’intervenuto aggiornamento del quadro normativo ha tenuto conto il Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022 e il conseguente Piano Assunzionale 2020 approvati con deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2020, n. 952 che ha previsto, nel rispetto dei limiti percentuali sopraindicati, l’attivazione di procedure selettive riservate per le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria C e dalla categoria C alla categoria D.

Il Vicepresidente, quindi, tenuto conto degli esiti della predetta interlocuzione, propone, come da allegato A del presente atto, la approvazione, in sostituzione della disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1499, dei criteri delle progressioni verticali di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017 come modificato e sostituito dall’articolo 1, comma 1-ter, della legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione, relatore, dott. Antonio NUNZIANTE, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettere c) e k), della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) condividere la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione;
- 2) di approvare, in sostituzione della disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1499, i criteri delle progressioni verticali di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo

n. 75/2017, come riportati nell'allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- 3) notificare il presente provvedimento al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, alle OO.SS. e al personale della RSU;
- 4) pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'Atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Reclutamento e contrattazione
dott. Mariano IPPOLITO

Il Dirigente della Sezione Personale
ed Organizzazione
dott. Nicola PALADINO

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione
dott. Angelosante ALBANESE

Il Vice Presidente della Giunta regionale
dott. Antonio Nunziante

LA GIUNTA

Udita la relazione del Vicepresidente con delega al Personale ed Organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale ed Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) condividere la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Personale ed Organizzazione;
- 2) di approvare, in sostituzione della disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 1499, i criteri delle progressioni verticali di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, come riportati nell'allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) notificare il presente provvedimento al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, alle OO.SS. e al personale della RSU;
- 4) pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE
ANTONIO NUNZIANTE

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA

CRITERI PER LE PROGRESSIONI VERTICALI
DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO
25 MAGGIO 2017, n. 75

Art. 1

Progressioni verticali di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 come modificato e sostituito dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 28 febbraio 2020, n. 8 e tenuto conto dei requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all'allegato A del nuovo ordinamento professionale CCNL del 31 marzo 1999 *”Per il biennio 2018-2019 e per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, per il biennio 2018-2019. Per il triennio 2020-2022, invece, il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate, determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.”*.

Art. 2

Oggetto e caratteristiche della procedura della progressione verticale

1. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017, come modificato e sostituito dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 28 febbraio 2020, n. 8 disciplina l'istituto delle progressioni verticali.
2. La suddetta procedura ha le seguenti caratteristiche:
 - è facoltà dell'Amministrazione regionale, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane, attivare le particolari progressioni verticali;

- le progressioni verticali consentite dal decreto legislativo n. 75/2017 utilizzano gli spazi assunzionali nel senso che, laddove si eserciti la facoltà consentita dalla norma, l'assunzione del dipendente interno erode integralmente il budget assunzionale di quel particolare anno, posto che la progressione verticale vale come un'assunzione vera e propria (cfr. tra gli altri Corte dei Conti - Sezione regionale Controllo per l'Abruzzo – Deliberazione n. 38 del 28 marzo 2019);
- procedure selettive riservate: a differenza delle progressioni di carriera "ordinarie", di cui all'articolo 52, comma 1-bis, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017 prevede procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni.

Art. 3

Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne

1. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio ai posti di categoria giuridica immediatamente superiore i dipendenti in servizio in Regione Puglia di categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione, che abbiano superato positivamente il periodo di prova, che abbiano una esperienza minima di 36 mesi in una pubblica amministrazione con contratto di lavoro subordinato, nella categoria giuridica immediatamente inferiore e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo le indicazioni dell'avviso di selezione.
2. Per la partecipazione alla selezione per la copertura dei posti definiti dai bandi i dipendenti dovranno possedere, alla data di scadenza del bando, i seguenti requisiti:
 - categoria B: assolvimento dell'obbligo scolastico e/o specifiche attestazioni richieste dall'avviso di selezione e dal profilo da ricoprire;
 - categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale ed eventuali requisiti aggiuntivi previsti dall'avviso di selezione. Il diploma di scuola secondaria di secondo grado potrà essere sostituito da idoneo titolo di laurea che ne assolve le specifiche funzioni;
 - categoria D: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea triennale, laurea specialistica (LS) e/o magistrale.

Art. 4

Elementi di valutazione delle selezioni

1. In conformità al disposto di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017 costituiscono elementi di valutazione:
 - titoli di servizio: saranno valutati i titoli di servizio per il lavoro prestato alle dipendenze delle PP.AA.;
 - curriculum professionale: formeranno oggetto di valutazione i titoli culturali e professionali (formazione, aggiornamento, pubblicazioni e titoli di studio e scientifici);
 - la valutazione positiva della performance conseguita dal candidato per almeno tre anni negli ultimi cinque con un punteggio superiore a 80/100;
 - eventuale superamento di precedenti procedure selettive, anche per posti messi a concorso da altri enti, per lo stesso profilo professionale.

Art. 5

Prove selettive

1. Oltre alla valutazione dei titoli, nelle selezioni interne sono effettuate prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche e pratiche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti distinte, per categoria, come segue:
 - categoria B: unica prova pratica, anche nelle forme di un test o quiz a risposta multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, tenuto conto della categoria relativa;
 - categoria C: prova pratica (svolgimento di una prova pratica, anche mediante test o quiz a risposta multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa) e colloquio, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, tenuto conto della categoria relativa;
 - categoria D: prova pratica (redazione di una deliberazione di Giunta regionale o determinazione dirigenziale; capacità di analisi di testi giuridici; analisi e/o soluzione di un caso; elaborazione di un programma o di un progetto; elaborati tecnici; illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali; altre prove di analogo contenuto inerenti la categoria del posto messo a selezione) e colloquio, i cui contenuti saranno determinati con riferimento alle peculiarità del posto da ricoprire, tenuto conto della categoria relativa.

Art. 6

Modalità di calcolo del punteggio

1. L'avviso di selezione interna dovrà prevedere:
 - A) per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla categoria superiore B:
 - ✓ punteggio relativo ai titoli: massimo 60 punti;
 - ✓ punteggio relativo alla prova pratica: massimo 40 punti;La prova pratica sarà superata solo se il candidato ottenga un punteggio pari o superiore a 28 punti su 40.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi relativi ai titoli e alla prova pratica.
 - B) per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla categoria superiore C:
 - ✓ punteggio relativo ai titoli: massimo 50 punti;
 - ✓ punteggio relativo alla prova pratica: massimo 25 punti;
 - ✓ punteggio relativo al colloquio: massimo 25 punti.La prova pratica e il colloquio saranno superati solo se il candidato ottiene in entrambe un punteggio minimo di 17 su 25.
L'ammissione al colloquio avviene solo in caso di superamento della prova pratica.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi relativi ai titoli, alla prova pratica e al colloquio.
In caso di parità è preferito il candidato che consegue il maggior punteggio nel colloquio.
 - C) per l'accertamento dell'idoneità del candidato alla categoria superiore D:
 - ✓ punteggio relativo ai titoli: massimo 50 punti;
 - ✓ punteggio relativo alla prova pratica: massimo 25 punti;
 - ✓ punteggio relativo al colloquio: massimo 25 punti.La prova pratica e il colloquio saranno superati solo se il candidato ottiene in entrambe un punteggio minimo di 17 su 25.
L'ammissione al colloquio avviene solo in caso di superamento della prova pratica.
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi relativi ai titoli, alla prova pratica e al colloquio.
In caso di parità è preferito il candidato che consegue il maggior punteggio nel colloquio.
 - D) Titoli – punteggio

- 1) Il punteggio riservato ai titoli, nel caso di progressione da Categoria A a Categoria B, è di massimo 60 punti così suddiviso:
- massimo 21 punti per titoli di servizio.
In particolare saranno valutati i titoli di servizio per il lavoro dipendente prestato presso la Regione Puglia e presso le altre PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (si attribuiranno 0,200 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore nella Regione Puglia e 0,100 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore presso altre PP.AA.).
 - massimo 39 punti per curriculum professionale.
In particolare per il curriculum professionale saranno valutati:
 - a) titoli culturali e professionali:
 - ✓ formazione – massimo 10 punti:
 - punti 4 per diploma di scuola media superiore;
 - punti 6 per diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), laurea triennale, laurea specialistica (LS) e/o magistrale;
 - b) valutazione positiva della performance: massimo 25 punti con assegnazione di 5 punti per ogni anno negli ultimi 5 anni precedenti l'avviso di selezione in cui il candidato abbia conseguito una valutazione positiva superiore a 80 su 100;
 - c) superamento di precedenti procedure concorsuali a tempo indeterminato anche per posti messi a concorso da altri enti, per la stessa categoria: massimo 4 punti con assegnazione di punti 2 per ogni idoneità conseguita presso una P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 nella medesima categoria per cui si concorre.

2) Il punteggio riservato ai titoli, nel caso di progressione da Categoria B a Categoria C è di massimo 50 punti così suddiviso:

 - massimo 21 punti per titoli di servizio.
In particolare saranno valutati i titoli di servizio per il lavoro dipendente prestato presso la Regione Puglia e presso le altre PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 (si attribuiranno 0,200 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore nella Regione Puglia e 0,100 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore presso altre PP.AA.);
 - massimo 29 punti per curriculum professionale.
In particolare per il curriculum professionale saranno valutati:
 - a) titoli culturali e professionali:
 - ✓ formazione – massimo 5 punti:
 - punti 2 per diploma di laurea;
 - punti 2 per diploma universitario di specializzazione post laurea o diploma di dottorato o master di I livello o master di II livello con assegnazione di 1 punto per ogni diploma come sopra indicato attinente all'attività concretamente esercitata in ufficio, conclusosi con superamento di esame finale e con rilascio di attestato da parte di Ente riconosciuto;
 - abilitazione professionale: massimo 1 punto;
 - b) valutazione positiva della performance: massimo 20 punti con assegnazione di 4 punti per ogni anno negli ultimi 5 anni precedenti l'avviso di selezione in cui il candidato abbia conseguito una valutazione positiva superiore a 80 su 100;
 - c) superamento di precedenti procedure concorsuali a tempo indeterminato anche per posti messi a concorso da altri enti, per la stessa categoria: massimo 4 punti

con assegnazione di punti 2 per ogni idoneità conseguita presso una P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 nella medesima categoria per cui si concorre.

3) Il punteggio riservato ai titoli, nel caso di progressione da Categoria C a Categoria D è di massimo 50 punti così suddiviso:

- massimo 21 punti per titoli di servizio.

In particolare saranno valutati i titoli di servizio per il lavoro dipendente prestato presso la Regione Puglia e presso le altre PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 (si attribuiranno 0,200 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore nella Regione Puglia e 0,100 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore presso altre PP.AA.);

- massimo 29 punti per curriculum professionale.

In particolare per il curriculum professionale saranno valutati:

a) titoli culturali e professionali:

✓ formazione – massimo 5 punti:

- diploma universitario di specializzazione post laurea o diploma di dottorato o master di I livello o master di II livello: massimo 4 punti con assegnazione di 2,00 punto per ogni diploma come sopra indicato attinente all'attività concretamente esercitata in ufficio, conclusosi con superamento di esame finale e con rilascio di attestato da parte di Ente riconosciuto;
- abilitazione professionale: massimo 1 punto.

b) valutazione positiva della performance: massimo 20 punti con assegnazione di 4 punti per ogni anno negli ultimi 5 anni precedenti l'avviso di selezione in cui il candidato abbia conseguito una valutazione positiva superiore a 80 su 100;

c) superamento di precedenti procedure concorsuali a tempo indeterminato anche per posti messi a concorso da altri enti, per la stessa categoria: massimo 4 punti con assegnazione di punti 2 per ogni idoneità conseguita presso una P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/2001 nella medesima categoria per cui si concorre.

Art. 7

Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è composta da 3 membri ed è nominata con atto del Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, coadiuvati da un segretario verbalizzante.

Art. 8

Entrata in vigore.

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le normative vigenti in materia di accesso al pubblico impiego ed al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Funzioni locali.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disciplina sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

4. Successive disposizioni di legge sostituiscono o integrano, senza necessità di recepimento, gli articoli della presente disciplina che siano in contrasto.

Firmato digitalmente da:
MARIANO IPPOLITO
Regione Puglia
Firmato il: 16-07-2020 15:08:27
Seriale certificato: 643017
Valido dal 31-03-2020 al 31-03-2023